Repubblica Italiana

COMUNE DI ZAGAROLO

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza N. 42 del 28-04-2025

OGGETTO: ORDINANZA OBBLIGO MANUTENZIONE VERDE PRIVATO

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 21 del vigente Regolamento di Sicurezza Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 11.02.2012, inerente le disposizioni sulla manutenzione delle aree verdi private;

CONSIDERATO che a causa dell'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni, il protendersi dei rami, delle siepi e dei rovi che sporgono oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, oltre a non consentire il libero transito dei veicoli e dei pedoni, occultano la vista in corrispondenza delle intersezioni stradali, rendendo le stesse a grave rischio di incidenti;

CONSIDERATO altresì che l'art. 29 del Codice della Strada impone degli obblighi ben precisi riguardo i proprietari dei terreni confinanti con qualsiasi tipo di strade, tra cui quello di non danneggiare o restringere la carreggiata e di tagliare rami o altro che si protendono oltre in confine stradale;

TENUTO CONTO che la stagione primaverile ed estiva è caratterizzata dalla massima proliferazione e crescita di erbe infestanti, siepi e rami, ed è pertanto necessario procedere con urgenza al taglio delle siepi, dei rami, dei rovi che protendono sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, nonché al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

RITENUTO, pertanto, ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

EVIDENZIATO nel caso in cui alberi o ramaglie dovessero cadere sulla sede stradale, ovvero nel caso in cui si rilevino siepi e piante invadenti le strade o scarpate non correttamente sfalciate, i proprietari possono essere considerati responsabili degli eventuali incidenti che si verificassero per incuria del fronte strada;

VISTO l'art. 29 del Codice della Strada;

VISTI gli artt. 449 e 650 C.P.;

VISTO il Regolamento Comunale di Sicurezza Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 11.02.2012

Per quanto sopra premesso

ORDINA

- a tutti i proprietari, affittuari, usufruttuari dei terreni che confinano con le strade comunali, vicinali e private ad uso pubblico, di tagliare le siepi, i rami, i rovi che si protendono sulle sedi stradali, per consentire la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni, in modo da evitare pericolo per la cittadinanza derivante dalla vegetazione sporgente che occulta la vista ed il libero transito;
- altresì a tutti i proprietari, affittuari, usufruttuari dei terreni incolti di provvedere alla pulizia delle aree in modo da evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari e incendi.

DISPONE

- considerando la stagione primaverile ed estiva è il periodo di massima proliferazione e crescita di erbe infestanti, siepi e rami, che sia data tempestiva esecuzione alla presente ordinanza che manterrà validità fino al 31/10/2025;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente - sezione Albo Pretorio nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Informazioni Ambientali;
- di provvedere ad idonea pubblicizzazione della stessa;

AVVERTE

- che il presente provvedimento è efficace dalla data della pubblicazione. Al fine di consentire il necessario adeguamento alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata osservanza avrà decorrenza dal 15° giorno successivo alla pubblicazione;
- che tutti i materiali ottenuti dalla raccolta dei rifiuti presenti nelle aree incolte, dovranno essere conferiti nel rispetto delle relative disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.)

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza

DEMANDA

- al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle specifiche competenze, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica/pubblicazione del presente atto.

DISPONE

altresì la trasmissione del presente atto ai soggetti di seguito indicati per l'adozione degli atti di competenza:

- Alla Segreteria Generale - Sede
- Alla Segreteria del Sindaco – Sede
- All'Ufficio stampa comunale – Sede
- Comando di Polizia Locale

Zagarolo,28-04-2025

IL RESPONSABILE
FRANCESCO MELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005